



## VERBALE DI INCONTRO

L'ANGOPI, la LEGACOOP Servizi e le Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI si sono incontrati in data 7 luglio 2016 per implementare l'intesa sul rinnovo del CCNL di categoria, raggiunta lo scorso 29/6/2016, con la disciplina riguardante l'autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Con specifico riferimento a quest'ultima, le OO.SS. scioglieranno la relativa riserva a seguito della consultazione dei lavoratori/lavoratrici entro e non oltre il prossimo 28/7/2016.

Letto confermato e sottoscritto


ANGOPI  
  
LEGACOOP SERVIZI  


FILT-CGIL  
  
FIT-CISL  
  
UILTRASPORTI  









## VERBALE DI INCONTRO

Addì 29 del mese di giugno dell'anno 2016, si sono incontrate presso la sede dell'Associazione Nazionale Gruppi Ormezzatori e Barcaoli dei Porti Italiani – ANGOPI – Via Salaria 89, Roma

**L'ANGOPI**, rappresentata da Cesare Guidi, Presidente Nazionale, da Lino Capozzi, Alessandro Belmonte, Aniello Di Bonito, Giuseppe Eletti e Salvatore Moscuza, componenti della Commissione Tecnica di lavoro per il rinnovo del CCNL, e da Lorenzo Paolizzi, Segretario Generale  
**LEGACOOP Servizi**, rappresentata dal Presidente Fabrizio Bolzani, dal Direttore di Legacoop Nazionale Giancarlo Ferrari, dall'Amministratore di Legacoop Nazionale Fiorenzo Davanzo, assistiti da Claudio Riciputi, dell'Ufficio Relazioni Industriali della LEGACOOP.


e le OO.SS.

**FILT-CGIL**, rappresentata da Maurizio Colombai  
**FIT-CISL**, rappresentata da Ugo Milone  
**UILTRASPORTI**, rappresentata da Giuliano Galluccio

Le parti:

- ✓ visto il CCNL del 20 giugno 2013 per gli Ormezzatori e Barcaoli dei Porti Italiani, la cui vigenza, normativa ed economica, è stabilita dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2016;
- ✓ vista la disdetta contrattuale, contenuta nella lettera delle organizzazioni sindacali del 21 dicembre 2015;
- ✓ vista la piattaforma di rinnovo del suddetto CCNL, presentata dalle OO.SS.;
- ✓ viste le osservazioni rappresentate dai Gruppi circa le criticità emerse nella pratica applicazione del vigente CCNL;
- ✓ considerate le intervenute novità normative che hanno interessato istituti contrattualmente previsti;
- ✓ preso atto del rinnovo tariffario per il triennio 2016-2018

hanno convenuto quanto segue:



## Premessa

Le parti confermano integralmente le premesse ai precedenti CCNL ed, in particolare, quella contenuta nel rinnovo del 2013.

A tale riguardo, riaffermano la loro condivisione del modello organizzativo previsto nella normativa di riferimento e la loro volontà ad operare presso le sedi europee e nazionali affinché tale modello venga confermato e, se possibile, migliorato.

Le parti ritengono funzionale a tale fine la definitiva approvazione della proposta di Regolamento sull'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza dei finanziamenti ai porti, recentemente approvata in sede di Trilogo. In particolare, viene condivisa la necessità che, laddove tale provvedimento prevede la facoltà di applicare le disposizioni a tutela dei diritti dei lavoratori, vengano promosse iniziative a che tale facoltà sia effettivamente esercitata.

In questa sede ribadiscono che, in questi anni di vigenza, il presente CCNL si è dimostrato strumento fondamentale di regolamentazione del rapporto di lavoro e pertanto il suo rinnovo, oltre ad adeguare gli istituti normativi alle intervenute esigenze organizzative, nonché al mutato quadro normativo, e quelli economici agli indicatori al riguardo condivisi in sede confederale, costituisce uno strumento utile per riaffermare la specificità del servizio svolto dagli ormeggiatori e barcaioli nei porti italiani e il suo fondamentale legame con la sicurezza della navigazione.


Coerentemente all'evoluzione dei CCNL, anche in quello oggetto del presente rinnovo le parti ritengono di dare adeguato spazio al welfare.

Con particolare riguardo alle tutele sanitarie, condividono che l'assistenza pubblica debba rappresentare il primo presidio, il cui efficace funzionamento deve garantire un'adeguata tutela a tutti i cittadini. A tale riguardo, quindi, opereranno, presso le sedi competenti, perché interventi normativi non pregiudichino il diritto alla salute. Viene, comunque, condivisa l'opportunità di un miglioramento delle tutele sanitarie di fonte contrattuale, che già nel vigente CCNL hanno costituito un valido ausilio per i lavoratori.

Sempre in termini di welfare, le parti sottolineano la rilevanza della pratica entrata in vigore delle disposizioni definite in occasione del rinnovo del 2013, riguardanti la costituzione del Fondo per l'accompagnamento all'esodo.

Su quest'ultimo punto le parti sottolineano l'importanza di avere predisposto uno strumento in grado di consentire agli ormeggiatori e barcaioli di poter interrompere, al raggiungimento del 62° anno di età e con un'anzianità contributiva prevista dalla vigente disposizione di legge, l'attività lavorativa, potendo contare sul riconoscimento di un'indennità economica strettamente correlata alle retribuzioni percepite nel corso della vita lavorativa. E questo fino al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento.




Funzionale al rafforzamento del modello organizzativo è certamente un'adeguata formazione professionale, rispetto alla quale le parti firmatarie concordano sulla necessità di proseguire il programma di formazione continua, definito nell'Accordo del 29 settembre 2009 e, nell'auspicio di potere introdurre la figura dell'ormeggiatore/barcaiolo all'interno del repertorio nazionale delle qualifiche con i conseguenti obblighi formativi, condividono l'opportunità di rafforzare, nell'ambito del presente CCNL, le misure economiche incentivanti la formazione.



L'art. 5 del CCNL è così sostituito:

**Art. 5**  
**RAPPORTI GERARCHICI E DISCIPLINARI**

I rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi, dal Regolamento istituito dall'Autorità Marittima e dal presente contratto.



L'art. 8 del CCNL è così sostituito:

**Art. 8**  
**INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI**

Laddove le infrazioni disciplinari commesse dagli ormeggiatori/barcaioli, non pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, le stesse sono soggette, a seconda della gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari decisi dal Capo Gruppo, sentito il Consiglio:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.

Il Capo Gruppo non adotta alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'ormeggiatore/barcaiolo senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo il caso di richiamo verbale, la contestazione degli addebiti è fatta per iscritto con indicazione del termine entro cui il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non può essere inferiore ai 5 giorni.

Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicato al lavoratore con lettera raccomandata, anche a mano, entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni.

La comunicazione del provvedimento disciplinare, salvo per il caso di richiamo verbale, deve avvenire per iscritto.

Le somme versate come sanzione pecuniaria, qualora non costituiscano risarcimento di danni, sono destinate all'Ente Bilaterale di categoria.

Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso un anno dalla loro comunicazione.

Laddove nelle precedenti disposizioni vengono indicati i termini espressi in giorni, questi devono essere considerati come lavorativi.

**RICHIAMO VERBALE**

Verrà applicato per le mancanze di minor rilievo in particolare modo per le mancanze sanzionate con rimprovero scritto quando la considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate non renderebbero equo adottare la maggiore sanzione.

**AMMONIZIONI SCRITTE, MULTE E SOSPENSIONI**

Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione l'ormeggiatore/barcaiolo che risulta inadempiente, in quanto:

- a. non rispetta quanto previsto all'art. 6 del presente contratto con riferimento alle sole disposizioni la cui inosservanza non comporti violazione di prescrizioni dell'Autorità Marittima ;

 5

- b. reitera mancanze che hanno dato luogo a rimproveri verbali;
- c. non si presenti a lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
- d. non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
- e. senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- f. non esegua il lavoro con l'assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non assegnatigli;
- g. per disattenzione o negligenza guasti il materiale e/o i mezzi nautici o terrestri utilizzati per svolgere il servizio e/o la merce trasportata/movimentata, oppure non avverta subito il Capo Gruppo degli eventuali guasti verificatisi;
- h. usi impropriamente, o comunque in modo diverso da quello stabilito o previsto dal Regolamento di servizio o interno, i mezzi nautici, terrestri, le strumentazioni, le dotazioni personali;
- i. mostri trascuratezza nella conservazione e nell'uso degli strumenti da lavoro forniti dal Gruppo, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale;
- j. non avverta subito il Capo Gruppo, o chi lo rappresenti, di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
- k. ferma restando la disciplina sanzionatoria prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, non osserva tali disposizioni;
- l. non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o altre disposizioni simili, producendo danno solo a se stesso o anche non producendo danno alcuno;
- m. non osservi le norme o le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;
- n. contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
- o. esegua, in luoghi di pertinenza del Gruppo, lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale aziendale, con uso di attrezzature del Gruppo;
- p. tenga un contegno inurbano e scorretto nello svolgimento del servizio;
- q. in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale ed alla sicurezza del Gruppo;
- r. in qualunque modo arrechi danni al Gruppo;
- s. si presenti al lavoro o si trovi in servizio in stato di accertata ubriachezza;
- t. compia abuso in ordine ai rimborsi spese per trasferta.

L'ammonizione scritta viene applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo o in caso di recidiva.

Gli altri casi di eventuali infrazioni commesse dagli ormeggiatori/barcaioli che pregiudicano il regolare svolgimento del servizio comportano, ove non ricorrano agli estremi di un reato, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1254 del Codice della Navigazione.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately six distinct marks, including a large signature in the center, a smaller one to the right, and several initials or smaller signatures scattered around.

In materia di mansioni e classificazioni del personale, le parti,

- ✓ visto il protocollo d'intesa fra ANGOPI e Organizzazioni Sindacali in materia di formazione sottoscritto il 29 settembre del 2009;
- ✓ viste le positive valutazioni che sul progetto di formazione relativo al citato protocollo sono state fatte dall'allora Ministero dei Trasporti, dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, dall'ASSOPORTI e dalle Associazioni rappresentative dell'utenza dei servizi di ormeggio e battellaggio;
- ✓ considerati gli esiti positivi del progetto di formazione continua definito con il richiamato protocollo d'intesa sia con riferimento ai contenuti sia riguardo la consistenza numerica degli ormeggiatori/barcaioli che con profitto hanno seguito o stanno seguendo il progetto stesso;
- ✓ considerato l'intendimento, allora condiviso e in questa sede confermato dalle parti, di valorizzare la crescita professionale anche attraverso il CCNL;
- ✓ preso atto dell'avviato processo di certificazione, attraverso l'Ente bilaterale, delle competenze acquisite nel corso del primo ciclo quinquennale di formazione continua;
- ✓ preso, altresì, atto dell'imminente avvio del secondo ciclo quinquennale di formazione continua, indirizzato a tutti gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

convengono di modificare ed integrare l'art. 12 del CCNL nel modo seguente:

A decorrere dal 01 gennaio 2017, l'importo, denominato "premio formazione", è elevato a € 75,00 (settantacinque/00) lorde, fermi restando i requisiti per il riconoscimento.

Dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente periodo:

Ferme restando le disposizioni che disciplinano i requisiti per il riconoscimento del premio, agli appartenenti al Gruppo che abbiano con profitto superato il primo biennio del secondo ciclo quinquennale del progetto di formazione continua, l'importo denominato "premio formazione" è elevato a € 100,00 (cento/00) lorde, da erogarsi per quattordici mensilità.

Nello stesso articolo, la norma transitoria è abrogata.

### **Nota a verbale**


Le parti si impegnano, anche attraverso l'Ente bilaterale, ad attivarsi presso le sedi competenti, perché la qualifica di ormeggiatore/barcaiolo sia inserita all'interno del repertorio nazionale delle qualifiche, con l'individuazione delle relative competenze.

L'impegno riguarda anche ogni azione utile affinché le qualificazioni della categoria, una volta inserite nel repertorio nazionale, costituiscano titolo di ammissione al concorso pubblico per l'accesso alla professione.

Retribuzioni

All'art. 13 i minimi conglobati mensili per gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei Registri sono i seguenti:

Livello	Parametro	Minimo conglobato dal 1° luglio 2016	Minimo conglobato dal 1° gennaio 2018
1	180	1.569,24	1.589,24
2	170	1.506,99	1.526,99
3	160	1.449,23	1.469,23






Ferie

Alla fine dell'art. 20 aggiungere il seguente periodo:

“A decorrere dal 1° gennaio 2017, in applicazione dell'art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo 151/2015, all'inizio di ciascun anno solare gli ormeggiatori e i barcaioli comunicano al Capo Gruppo il numero di giorni di ferie, nel limite massimo di due per ogni anno solare (ferie cedute), che intendono mettere a disposizione, a titolo gratuito, degli ormeggiatori/barcaioli che ne abbiano i requisiti ai sensi della richiamata norma di legge.


Per gli anni successivi, il Capo Gruppo registra tale disponibilità, tenendo in considerazione l'effettiva domanda di ferie cedute registratasi nell'anno precedente.

Le ferie cedute, non utilizzate dagli ormeggiatori/barcaioli aventi titolo a farlo, dovranno essere usufruite dagli ormeggiatori/barcaioli cedenti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.”



Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro




All'art. 21, prima delle parole "Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio....."  
inserire le parole "salvo i casi previsti dal Decreto Interministeriale 11 gennaio 2016".



Infortuni sul lavoro e malattie professionali

All'art 22, le parole "Qualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà, sentita l'Autorità Marittima, possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, anche di livello inferiore, compatibilmente con le esigenze del Gruppo, conservando la retribuzione (voci fisse) del livello posseduto all'atto dell'infortunio/malattia professionale. Tale norma non si applica nei casi di cancellazione dai registri medesimi per permanente inabilità al servizio" sono così sostituite:

"Qualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà, qualora nella prevista istruttoria ministeriale per l'organizzazione del servizio sia convenuto di mantenerlo nell'organico, adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, anche di livello inferiore, compatibilmente con le esigenze del Gruppo, conservando la retribuzione (voci fisse) del livello posseduto all'atto dell'infortunio/malattia professionale. Tale norma non si applica nei casi di cancellazione dai registri medesimi per permanente inabilità al servizio"




Contratto a tempo determinato

In materia di contratto a tempo determinato le parti, in considerazione delle limitate fattispecie in cui è possibile ricorrere a tale istituto e preso atto che nell'ambito di queste rientra certamente la stagionalità che caratterizza il traffico di alcuni scali, concordano che per gli ormeggiatori e barcaioli assunti a tempo determinato non trova applicazione la disposizione contenuta nel primo periodo dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.

Proprio per effetto dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo l'ultimo periodo dell'art. 27 del CCNL è abrogato

La percentuale massima di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Comunque, i casi in cui venga superata la percentuale prevista dalla legge, saranno oggetto di preventiva informazione alle OO.SS.

A handwritten signature consisting of several loops and a long horizontal stroke. Below the signature, a long arrow points from the bottom right towards the signature.A handwritten signature consisting of several loops and a long horizontal stroke, similar in style to the signature above.


**Art. 32**  
**RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA**

L'articolo è così riformulato:

“In materia di modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacale Unitarie si recepiscono, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'Accordo interconfederale sottoscritto il 28 luglio 2015 da AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL e UIL.

**NOTA A VERBALE**

Le OO.SS. informano che la pratica applicazione dell'Accordo interconfederale del 28 luglio 2015 segue le disposizioni contenute nel Regolamento di recepimento nel settore trasporti del Testo Unico sulla rappresentanza del 16 luglio 2015.”






The image contains several handwritten signatures and initials. At the top right, there is a signature that appears to be 'Me.' followed by a large, stylized signature. Below these, there are two more signatures: one on the left that looks like 'NP' and one on the right that is a large, sweeping signature. At the bottom of the page, there are two more large, stylized signatures.

**Art. 39**  
**CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO E PROCEDURE DI**  
**RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE**




L'articolo è così riformulato:

“Le procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e le regole per l'esercizio dello sciopero per la categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani sono contenute nel Protocollo definito contestualmente nel presente verbale di incontro, parte integrante del CCNL di categoria, che sarà inviato alla Commissione di Garanzia sulla disciplina del diritto di sciopero per la prevista valutazione di idoneità.”



Tutele sanitarie

A decorrere dall'1/10/2016, il contributo annuale per ciascun lavoratore per le tutele sanitarie è elevato a Euro 190,00, al netto del contributo di solidarietà del 10%. Tale incremento determina una complessiva ridefinizione delle tutele stesse, volta ad un miglioramenti delle prestazioni rese a favore degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. A tale riguardo, le parti si incontreranno entro la fine del prossimo mese di settembre, per definire, unitamente alla Società assicuratrice, le nuove modalità e le forme di accesso all'assistenza sanitaria integrativa.



## DECORRENZA E DURATA

La parte normativa ed economica del presente CCNL avrà decorrenza dal 1 luglio 2016 e scadrà il 30 giugno 2019.

Il presente CCNL si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al periodo precedente se non disdetta tre mesi prima della scadenza con raccomandata r.r..

In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non si stato sostituito dal successivo contratto nazionale.

La piattaforma rivendicativa dovrà essere presentata all'A.N.G.O.P.I. in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative ovvero (sei) mesi prima della scadenza del presente CCNL.

L'A.N.G.O.P.I. dovrà dare riscontro entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

Letto confermato e sottoscritto


ANGOPI



LEGACOOP SERVIZI



FILIT-CGIL



FIT-CISL



ULTRASPORTI

